

11 LUG. 2019

ASSOCIAZIONE CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM DI TREVISO

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno Lunedì 1 luglio 2019, alle ore 18,30, presso nella sede del Consultorio Familiare UCIPEM di Treviso si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Consultorio Familiare UCIPEM di Treviso per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea GROPPA AFRO e quale Verbalizzante De Vecchi Stefania.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità/con il voto favorevole di 17 soci (in questo caso indicare il numero degli eventuali soci contrari o astenuti), delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Agenzia delle Entrate - TREVISO

Il Presidente

La presente fotocopia è conforme all'originale

Il Verbalizzante

qui depositato e registrato in data

al N°

3644

con esatti €.

ESENTE

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO



ASSISTENTE
Stefania Furlan



6102 '901 1 1

STATUTO

Consultorio Familiare Socio Educativo UCIPEM di Treviso APS

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. L'Associazione di Promozione Sociale " Consultorio Familiare Socio Educativo aderente all'UCIPEM (Unioni Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali)", costituito in data 10 aprile 1970 con atto del notaio Marcati (n.26322 Rep.), riconosciuta a norma della legge n.28 del 25 03 1977 con provvedimento della Regione Veneto n. 1137 e iscritto all'anagrafe UNICA delle ONLUS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, assume la denominazione "Consultorio Familiare Socio Educativo UCIPEM di Treviso APS" ed aderisce all'Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali; l'associazione non ha scopo di lucro, è priva di personalità giuridica, è apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L' Associazione ha sede in Via dello Squero n. 3 nel Comune di Treviso.
4. Il trasferimento della sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

1. L'Associazione di Promozione Sociale denominata "Consultorio Familiare Socio Educativo UCIPEM di Treviso" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge Regionale e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. Il presente Statuto è modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 4.
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5
(Finalità e attività)

Il "Consultorio" non ha scopo di lucro e ispirandosi ai valori cristiani ed ai principi democratici esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, lo scopo dell'associazione è quello di promuovere la salute psico-fisica dell'individuo, della genitorialità e della coniugalità.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività prevista alla lett. A dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni.
- Attività prevista alla lett. D dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017: educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Attività prevista alla lett. I dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

a) svolgere gratuitamente servizio di consulenza familiare, psicologica, pedagogica, giuridica, morale, sociale, sia prematrimoniale che matrimoniale, a tutti coloro che ne facciano richiesta, singoli, coppie o famiglie;

b) operare per la difesa e la diffusione dei valori del matrimonio e della famiglia, secondo lo spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, per una consapevole preparazione dei giovani al matrimonio e per una sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tali argomenti;

c) organizzare corsi di formazione, promuovere pubblicazioni, dibattiti e ogni altra opportuna iniziativa;

d) organizzare incontri di preparazione alla nascita, incontri con neo genitori, incontri nelle scuole sui problemi psico-affettivi e sessuali, incontri con i genitori della scuola materna;

e) offrire servizi su problemi e bisogni emergenti purché rientrino nelle finalità proprie del "Consultorio";

f) assistere i singoli, le coppie e le famiglie nei momenti di necessità e disagio psicologico, ivi compresa la mediazione familiare;

g) fornire ad Enti, Gruppi o Associazioni che lo richiedessero, docenti per la trattazione dei problemi del matrimonio e della famiglia, nello spirito delle finalità istituzionali del "Consultorio".

L'attività è svolta da Consulenti e Mediatori Familiari specificamente preparati, da Psicologi, Avvocati, Pedagogisti, Assistenti Sociali e altre figure funzionali al perseguimento delle finalità del "Consultorio", tutti volontari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'ambito di operatività territoriale del "Consultorio" può essere esteso anche al di fuori della Provincia di Treviso, ma prevalentemente nell'ambito della Regione Veneto.

Art. 6

(Soci ordinari e Soci sostenitori)

1. Sono associati le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzarle le attività di interesse generale.
2. Sono aderenti all'Associazione in qualità di associati sostenitori le persone fisiche che, pur non prestando la loro attività a titolo di volontariato, versano la quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea al fine di contribuire al sostegno dell'Associazione e al raggiungimento degli scopi previsti.

Art. 7

(Regole di ammissione)

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generali. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllare l'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati esclusivamente dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
4. Gli associati devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
6. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
7. votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
8. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa annua che verrà stabilita dall'Assemblea dei Associati in sede di approvazione di bilancio: il mancato pagamento determina la decadenza dalla qualità di socio.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il mancato pagamento della quota associativa annuale determina la decadenza dalla qualità di socio.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione deve essere comunicata adeguatamente all'associato.

5. La decisione è appellabile innanzi all'Assemblea entro 30 giorni. L'esclusione deve essere comunque ratificata dall'assemblea. E comunque appellabile innanzi al Giudice ordinario.

Art. 10
(Organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- **Organo di controllo (eventuale)**
- **Organo di revisione (eventuale)**
- Collegio Contabile

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11
(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro dei associati in regola con il pagamento della quota associativa ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione da tutti i soci.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - determina l'orientamento generale del Consultorio;
 - elegge i membri del Consiglio Direttivo, il collegio contabile e gli eventuali organi di controllo e di revisione.
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
8. All'Assemblea spetta anche l'elezione dei Consiglieri occorrenti all'integrazione del Consiglio in carica nel caso in cui venga deciso l'aumento del numero dei membri.
Nell'ipotesi di dimissioni contestuali da parte di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea provvederà al suo integrale rinnovo.

Art. 12 **(Convocazione)**

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, e mediante avviso affisso nello stesso termine presso la sede dell'Associazione.

Art. 13 **(Assemblea ordinaria)**

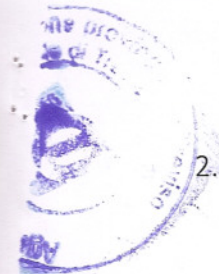
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Art. 14 **(Assemblea straordinaria)**

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 15 **(Il Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e dell'indirizzo generale dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

- 
2. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo deve essere dispari ed in ogni caso da non meno di cinque e non più di nove membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre. I membri sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo potrà deciderne la sostituzione con la cooptazione del primo dei non eletti.
 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
 4. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, provvede alla nomina di un tesoriere ed ove necessario di un Direttore e di altre figure utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, scegliendo questi ultimi tra gli associati.
 5. Il Consiglio è convocato in via ordinaria ogni quattro mesi e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.
 6. Spetta al Consiglio dare esecuzione alle delibere assembleari, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, fissare l'importo della quota associativa annuale, amministrare il patrimonio del Consorzio, avvalendosi dell'opera del Tesoriere, compiere gli atti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari e promuovere le attività previste dall'art. 5. Può altresì assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, interrompere i rapporti con i predetti e revocare – per giustificati motivi – l'incarico di Tesoriere, Direttore e quello conferito a figure esterne al Consiglio.
 7. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.
 8. Il consigliere che per più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo non vi partecipi senza addurre una legittima ragione di impedimento decade dalla carica e per decisione del Consiglio può essere sostituito dal primo dei non eletti.
 9. Il Tesoriere – qualora non sia membro del Consiglio Direttivo - potrà essere convocato a partecipare al Consiglio medesimo, con poteri consultivi, ma senza diritto di voto.
 10. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
 11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 (Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima dalla scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, coordina le attività sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito alle stesse.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Collegio Contabile)

1. L'amministrazione del Consultorio è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre persone, in tutto o in parte estranee all'Associazione, nominate dall'Assemblea per un triennio. Essi devono redigere la loro relazione e presentarla all'Assemblea contestualmente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
2. Se vengono superati i limiti di cui all'art. 31 del d-lgs. 117/2017 il collegio contabile verrà sostituito dall'Organo di revisione legale dei conti.

ART. 18 (Organo di controllo - eventuale)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22

(I Beni)

1. I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, mobili registrati e beni mobili.
2. I beni immobili e beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione secondo le normative vigenti e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo, esaminati dal Collegio Contabile, i quali redigono una loro relazione e approvati dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo e viene depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso, i residui attivi e passivi.
4. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 25

(Bilancio sociale - eventuale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante, dal Vice Presidente quando questi sia impossibilitato o da persona per iscritto delegata dal Presidente.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.



Art. 27
(Dipendenti e collaboratori)

1. L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 36 D.Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti ed personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventualmente adottato dall'Associazione.

Art. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati che prestano attività a titolo gratuito sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art.18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29
(Responsabilità dell'Associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere il loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 30
(Assicurazione dell'Associazione)

1. L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa.

Art. 31
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla nomina di un liquidatore anche tra soggetti non associati. In mancanza di nomina, si procederà ai sensi degli artt. 30 C.C. e 11 disp. Att. C.C.

Art. 32
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

Art. 33
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione nell'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'Art. 104 del D.Lgs. 117/2017, incoerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'Art.5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro nazionale del Terzo Settore.

Treviso, 01/07/ 2019

IL PRESIDENTE
Afro Prof. Groppo



3

3644

11/07/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

T6D19L003644000LC

codice identificativo

per eventuali adempimenti successivi

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

T6D

